



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visti il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";

Visto il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visto il D.M. 23 gennaio 2016 n. rep. 44 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208", registrato dalla Corte dei Conti il 29 Febbraio 2016;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visti i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

Visto in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

Visto il conferimento, con Decreto del Direttore Generale Bilancio Dott. Paolo D'Angeli del 9 marzo 2015 (Reg. C.C. 21 aprile 2015 foglio 1614), dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche alla Dott.ssa Giorgia Muratori, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione ai sensi dell'art. 39 comma 4 del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n.4 del 27 marzo 2015 di costituzione della Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche e il successivo Decreto n. 5 del 7 marzo 2017;

Vista la nota, acquisita al protocollo d'Ufficio il 01/09/2004 (prot. n. 5068/IV2), con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per il complesso denominato "Cas. A. Di Tullio - Via Roma n. 281" di seguito descritto da parte dell'Agenzia del Demanio - Direzione Generale, allora proprietaria del bene;

Visto il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche del 17/09/2004, dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-artistico-architettonico del bene in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

Visto il parere della Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche, espresso con nota prot. 15209 del 26/11/2004, dal quale si rileva che il fabbricato in questione non possiede, al momento, elementi che ne rappresentino, sotto l'aspetto archeologico di competenza dello stesso Ufficio, interesse culturale;

Preso atto della nota prot. 7857/34.25.04 del 22/12/2005 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici - Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici - Servizio I - Patrimonio Architettonico;

Preso atto che con atto pubblico del 29/12/2005 (protocollo n. MC0034972 Voltura in atti dal 03/04/2006 Repertorio n.: 87984 Rogante: Parenti Sede: Roma Registrazione: UU Sede: Roma n: 546 del 11/01/2006 n. 2294.1/2006) la proprietà del bene è stata trasferita alla Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. con sede in Roma, dal 20/12/2006 Fintecna Immobiliare S.R.L. e dal 13/05/2014 CDP Immobiliare S.R.L. (società partecipata al 100% da Cassa Deposito e Prestiti S.p.A.);

Vista la nota del 28/03/2017 (acquisita al protocollo d'Ufficio il 13/04/2017 prot. 4841) della CDP Immobiliare S.R.L., attuale proprietaria del bene;

Visto il verbale della riunione n. 4 della Commissione del giorno 11/04/2017, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che "la Commissione prende atto dell'istruttoria svolta dalle Soprintendenze e conferma all'unanimità il non interesse";

Confermato, pertanto, che il complesso:

Denominazione	Caserma A. Di Tullio
Comune	Macerata
Provincia	Macerata
Nome strada/n. civico	Via Roma n. 281
Distinto al C.F.	Foglio 79 particella 82
Confinante con	Foglio 79 particelle 153, 828, 825, 323, 324, 322, 97,98, 540, 410, 839, 397, 861, 150, 866, 941, 666, 664
Proprietario attuale:	CDP Immobiliare S.R.L

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

Art. 1 Il complesso denominato "Caserma A. Di Tullio", come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Art. 2 Il complesso in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
 Dott.ssa **GIORGIA MURATORI**


